

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

OGGETTO: L. R. n. 4/2003 – R. R. n. 2/07. Casa di Cura Privata “Villa Luana”, sita nel Comune di Poli (RM), Via Tivoli, n. 66, gestita dalla Soc. “Gestione Sanitaria Italiana s.r.l.” (COD. FISC. e P. IVA n. 09440071000): revoca, *in parte qua*, del DCA n. U00221 del 8.7.2014 di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale della struttura. Contestuale variazione del Medico Responsabile della “RSA 1”.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l’art. 120 della Costituzione;
- l’articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d’atto dell’Accordo Stato-regioni;
- art.1 comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n.222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: “Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio” come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00052 del 22 febbraio 2017, recante: “Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTI per quanto riguarda i poteri:

- La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l’incarico di Commissario ad acta per l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203 concernente: “Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni” che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria;
- la delibera di Giunta regionale del 05.06.2018 n. 271 di conferimento di incarico al dott. Renato Botti della direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria ai sensi del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2001, n. 1. Approvazione schema di contratto;
- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G07633 del 13.06.2018 di istituzione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria;
- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G12275 del 2.10.2018,

modificata e rettificata con successive determinazioni si è provveduto ad una riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

- l'atto di organizzazione n. G14568 del 14.11.2018, di conferimento di incarico di Dirigente dell'Area "Autorizzazione, accreditamenti e controlli" della Direzione regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria" alla dr.ssa Daniela Russetti;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- la Legge n.833/1978 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- il DPCM 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- l'Intesa Stato- Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 –2016;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
- il Regolamento Regionale n. 13/2007;
- il DCA n. U00606 del 30/12/2016 di istituzione delle ASL "Roma 1" e "Roma 2", di soppressione delle ASL "Roma A", "Roma B", "Roma C" e "Roma E" e di ridenominazione delle ASL. "Roma D" come "Roma 3", "Roma F" come "Roma 4", "Roma G" come "Roma 5" e "Roma H" come "Roma 6";

VISTI per quanto riguarda le norme in tema di autorizzazione e accreditamento:

- il DCA n. U0008 del 3 febbraio 2011 e s.m.i.;
- il DCA n. U00469 del 07/11/2017, recante *"Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012"*;

VISTA, per quanto riguarda le norme in materia di procedimento amministrativo, la L. 241/1990 e in particolare l'art 21 quinquies;

PREMESSO CHE:

- con DCA n. U00221 del 8.7.2014, nell'ambito delle procedure di cui al DCA n. U0090/2010, la struttura denominata "Casa di Cura Privata Villa Luana", sita nel Comune di Poli (RM), Via Tivoli, n. 66, gestita dalla Società "Villa Luana G.I.F.I. S.r.l." (P. IVA 00966001000), assumeva la seguente configurazione assistenziale:

in regime di autorizzazione all'esercizio:

STRUTTURA DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO PER ACUZIE, di complessivi **32 posti letto regime ordinario**, articolati come segue:

- ✓ Medicina generale n. 16 p.l.;
- ✓ Chirurgia Generale n. 16 p.l.

STRUTTURA DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO PER POST-ACUZIE:

- Presidio di recupero e rieducazione funzionale cod. 56 di complessivi **25 posti** così articolati:
 - ✓ Riabilitazione neuromotoria n. 25 p.l.;

SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA

- ✓ Laboratorio Analisi;
- ✓ Diagnostica per immagini – radiologia diagnostica cod. 69 (Radiologia, Tac, Angiografia e Risonanza Magnetica);
- ✓ Medicina fisica e riabilitazione (Attività ambulatoriale di fisioterapia);

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO CON LE SEGUENTI BRANCHE:

- ✓ Ortopedia e traumatologia, Ostetricia e Ginecologia;

Centro Dialisi Ambulatoriale:

- ✓ n. 10 posti;

STRUTTURA PER L'ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ANCHE ANZIANE

- RSA 1 di complessivi **120 p.r.** - Liv. Ass. Mantenimento A (1° piano);
- RSA 2 di complessivi **20 p.r.** - Liv. Ass. Mantenimento B (2° piano);

in regime di accreditamento istituzionale:

STRUTTURA DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO PER POST-ACUZIE:

- Presidio di recupero e rieducazione funzionale cod. 56:
 - ✓ Riabilitazione neuromotoria n. 20 p.l.;

SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA aperti anche a pazienti esterni

- ✓ Risonanza Magnetica (Mod. HITACHI AIRIS II con IdC di 0.3 T, fascia di accreditamento "B");
- ✓ Medicina fisica e riabilitazione (Attività ambulatoriale di fisioterapia);

Centro Dialisi Ambulatoriale:

- ✓ n. 10 posti;

STRUTTURA PER L'ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ANCHE ANZIANE

- RSA 1 di complessivi **120 p.r.** - Liv. Ass. Mantenimento A (1° piano);
- RSA 2 di complessivi **20 p.r.** - Liv. Ass. Mantenimento B (2° piano);

- con DCA n. U00018 del 16.1.2015, l'amministrazione regionale prendeva atto:
 - della voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, a seguito di cessione di ramo d'azienda intercorsa fra la cedente Società Villa Luana G.I.F.I. s.r.l. e la cessionaria Società Gestione Sanitaria Italiana s.r.l.;
 - della modifica del medico responsabile della RSA 1;
- con DCA n. U00344 del 21.7.2015, veniva rilasciato il titolo autorizzativo, a seguito di ampliamento funzionale, per le seguenti branche specialistiche ambulatoriali:
 - Angiologia, Otorinolaringoiatria, Diabetologia e Dietologia, Odontoiatria, Gastroenterologia, Cardiologia e Neurologia
- con DCA n. U00376 del 29.7.2015, l'amministrazione regionale prendeva atto della sostituzione del Medico Responsabile della RSA 1 – Liv. Ass. Mantenimento A;

CONSIDERATO che:

- l'atto di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento istituzionale, partendo dal presupposto che si trattasse di due RSA, rispettivamente di 120 e 20 p.r., ripartite in tre diversi corpi di fabbrica (corpo A, corpo C e corpo B) e su due piani (primo e secondo), non ha inteso legittimare in alcun modo la collocazione di 140 posti letto all'interno di un unico edificio, in violazione della normativa vigente (DPR 14 gennaio 1997 e del DCA 99/2012);

- tuttavia, a seguito di ulteriore attività istruttoria avviata a seguito dell'istanza di riconversione prot. reg. n. 23498 del 18.1.2016, nell'ambito delle procedure di cui al DCA n. U00187/2017, è emerso che:
 - i n. 20 p.r. di Liv. Ass. Mantenimento B della RSA 2 derivano da riconversione, ex DCA 80/2010 e successivo accordo sottoscritto con la Villa Luana e ratificato con DCA 18/2011, di complessivi n. 13 p.l. di Recupero e Riabilitazione Funzionale Cod. 56;
 - le intese di riconversione hanno natura meramente programmatica e sono subordinate al successivo percorso di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, ai sensi della vigente normativa;
 - le planimetrie della struttura, disponibili sulla piattaforma informatica SAASS predisposta per il DCA 90/2010, evidenziano che i tre diversi corpi di fabbrica fanno riferimento al medesimo edificio, distinto al catasto fabbricati foglio 2 part. 439 e 442;
- il primo e secondo piano della struttura, ospitano, pertanto, complessivamente 140 posti residenza di RSA, in evidente contrasto con la vigente normativa in materia (DCA n. U0008/2011 e successivo DCA n. U00099/2012, par. 4.1.1.) che espressamente recita: *“La capacità recettiva per presidi autonomi è di minimo 20 posti e massimo 80, in via eccezionale fino a 120 posti (strutture ubicate in zone ad alta densità abitativa ovvero derivanti da riconversioni di strutture sanitarie di ampie dimensioni ovvero per documentate esigenze del territorio dell'azienda U.S.L. dove la struttura è ubicata)”*;
- la struttura non risulta conforme alla configurazione che avrebbe dovuto avere, in aderenza ai requisiti minimi autorizzativi di tipo strutturale, di cui al par. 4.1.1. del DCA n. U0008/2011 e successivo DCA n. U00099/2012.

VISTA la nota prot. n. 613833 del 1.12.2017 con la quale l'amministrazione regionale ha avviato il procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90, di revoca in parte qua del Decreto del Commissario ad Acta n. U00221 del 8 luglio 2014, ai sensi dell'Art. 21 *quinquies* della L. n. 241/90;

TENUTO CONTO che:

- con successiva nota acquisita al prot. reg. n. 639069 del 15.12.2017, il Legale Rappresentante della Società Gestione Sanitaria Italiana s.r.l., ha esercitato il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 241/90 e s.m.i., comunicando che: *“i dati utilizzati nell'attività istruttoria da Voi svolta appaiono erronei; in particolare per quanto riguarda quelli presenti sulla piattaforma informatica SAASS. Ed infatti in fase di inserimento dei dati in questione, nell'anno 2012, vi furono varie problematiche tecniche evidenziate con nostra comunicazione del 28/09/12 (assunta al protocollo ASL RM G in data 03/10/12 e Regione Lazio in data 01/10/12). La nostra struttura risulta attualmente composta da 4 autonomi presidi, dunque in perfetta conformità con la vigente normativa in materia (DCA n. U0008/2011 e DCA n. U00099/2012, par. 4.1), la questione peraltro era già stata oggetto di approfondimento, in sede di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento definitivo di cui al Decreto 221 del 08/07/14, con la documentazione trasmessa alla ASL RM G nel 2014 (assunta al protocollo 1395 del 18/03/14)”*.
- in fase di accesso agli atti, concesso con prot. n. 27596 del 18/1/2018, giusto verbale del 1 febbraio 2018, è stato altresì rilevato che *“La parte chiede inoltre copia della documentazione allegata alla nota prot. n. 1395 del 18/03/2014. Dopo una ricerca effettuata nel fascicolo inerente la documentazione agli atti dell'amministrazione regionale, si rileva che gli allegati di cui trattasi, al riguardo della nota spedita alla ASL RM 5 (già RM G), non risultano mai pervenuti”*.
- con nota prot. n. 305444 del 24.5.2018, sollecitata con nota prot. n. 530693 del 4.9.2018, tenuto conto delle controdeduzioni addotte dalla struttura e dell'istruttoria svolta dalla scrivente, l'amministrazione regionale chiedeva alla ASL Roma 5:

1. la documentazione inoltrata nel 2012 e nel 2014 richiamata nella nota prot. reg. n. 639069 del 15/12/2017 del Legale Rappresentante della Società Gestione Sanitaria Italiana s.r.l.;
2. l'accertamento dell'esistenza di n. 4 presidi autonomi, all'interno dei quali la Casa di Cura svolge l'attività sanitaria autorizzata e accreditata;
3. la verifica della sussistenza dei requisiti minimi autorizzativi, di cui al DCA n. 8/2011 e s.m., con particolare riferimento all'articolazione in nuclei delle 2 distinte strutture di assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane, complete dei servizi di nuclei previsti dal par. 4.1.1.1 del DCA 8/2011 (Locale soggiorno/gioco/TV/spazio collettivo, Angolo cottura; Locale di servizio per il personale di assistenza con annessi servizi igienici; Bagno assistito);

PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. 26053 del 11.9.2018, acquista pari data al prot. reg. n. 546767, il Commissario Straordinario della ASL Roma 5 ha trasmesso gli esiti delle verifiche presso la casa di Cura Villa Luana, sita nel Comune di poli (RM), di cui alla relazione del Dipartimento di Prevenzione Aziendale prot. n. 571 del 6.9.2018, comunicando che:
 - per quanto riguarda l'esistenza di 4 presidi autonomi: *“si sono verificati e visionati i diversi accessi, così come riportati nell'elaborato grafico e nella relazione tecnica (...), ma si è anche accertato che, di fatto, sono accessi a porte chiuse, non presidiate e quindi non accessibili liberamente dall'esterno da parte di visitatori. Inoltre, gli accessi medesimi sono allarmati per motivi di sicurezza dei pazienti. Alla luce di quanto rilevato l'unico accesso fruibile agevolmente risulta essere quello “principale comune” dal quale attraverso gli ascensori e le scale interne, è possibile raggiungere i diversi piani e/o presidi. L'unico presidio totalmente autonomo, risulta essere quello della dialisi in quanto totalmente distaccato dal fabbricato principale”*;
 - per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti minimi autorizzativi di cui al DCA 8/2011: *“al piano primo è presente una RSA 120 posti letto distinta in 6 nuclei, ognuno con 20 posti letto e, al piano secondo, un'ulteriore RSA di 20 posti letto, che non risultano separati strutturalmente mediante divisori e/o pareti, Entrambe le RSA hanno spazi e locali previsti dalla normativa vigente (par. 4.1.1.1 del DCA 8/2011 e s.m.i.)”*;
- in data 2.10.2018 è stata acquisita *brevi manu* da funzionari della ASL Roma 5, come da verbale dell'incontro redatto e sottoscritto, agli atti dell'amministrazione regionale, la documentazione inoltrata nel 2012 e nel 2014 richiamata nella nota prot. reg. n. 639069 del 15/12/2017 del Legale Rappresentante della Società Gestione Sanitaria Italiana s.r.l., ed in particolare:
 - nota del Legale Rappresentante della Villa Luana GIF I srl del 14.12.2012 inoltrata alla ASL Roma G (oggi ASL Roma 5);
 - nota del Legale Rappresentante della Villa Luana GIF I srl del 14.12.2012 prot. n. 80/12 inoltrata alla ASL Roma G (oggi ASL Roma 5);
 - file PDF delle planimetrie agli atti della ASL Roma 5, riferite ai piani I e II, relative al 2014 e corrispondenti allo stato attuale dei luoghi visionati nel corso del 2018;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione agli atti dell'amministrazione regionale e di quella acquisita in corso di istruttoria, risulta confermato che:

1. le strutture di assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane denominate RSA 1 e RSA 2, della Casa di Cura Villa Luana di Poli (RM), sono allocate nel medesimo edificio distinto al catasto Fabbricati Foglio 2, particella 442, rispettivamente al piano primo e secondo
2. complessivamente il numero di posti residenza delle due RSA ammonta a n. 140, pertanto in contrasto con la vigente normativa in materia di requisiti minimi autorizzativi (DCA n. U0008/2011 e successivo DCA n U00099/2012, par. 4.1.1.) che espressamente recita: *“La capacità recettiva per presidi autonomi è di minimo 20 posti e massimo 80, in via eccezionale fino a 120 posti (strutture ubicate in zone ad alta densità abitativa ovvero derivanti da riconversioni di*

strutture sanitarie di ampie dimensioni ovvero per documentate esigenze del territorio dell'azienda U.S.L. dove la struttura è ubicata)";

3. che, tra l'altro, ai sensi del DCA 467/2017 emerge un'offerta di prestazioni residenziali per anziani di livello assistenziale di Mantenimento complessivamente eccedente rispetto al fabbisogno stimato;
4. che ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 502/1992, art 8 quater comma 8, in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno le regioni sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario regionale un volume di attività non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione e comunque a garantire il corretto impiego delle risorse e appropriati livelli di utilizzazione dei servizi sanitari;

PRESO ATTO che, con riferimento alla figura del Medico Responsabile della RSA 1 di complessivi 120 p.r. di Liv. Ass. Mantenimento A:

- con nota acquisita al prot. reg. n. 32253 del 19.1.2018, il legale rappresentante della Società Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. ha comunicato il nominativo del nuovo medico responsabile, dott.ssa Cora Bertone, in sostituzione della dott.ssa Rita Teodori;
- con nota prot. n. 645932 del 17.10.2018 l'amministrazione regionale rilevava che, sulla base della documentazione agli atti, la dott.ssa Bertone risultava sprovvista di titoli idonei, ai sensi del par. 4.1.1.c del DCA 8/2011, ad assumere l'incarico di medico responsabile dell'assistenza prestata a favore di persone non autosufficienti anche anziane, in regime di accreditamento;
- con successiva nota acquisita al prot. reg. n. 798081 del 13.12.2018, il legale rappresentante della Società Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. ha comunicato il nominativo del nuovo medico responsabile, dott. Michele Marazza, nato a Poli (RM) il 19.10.1952, in sostituzione della dott.ssa Cora Bertone;

RITENUTO, pertanto, di dover concludere il procedimento avviato con nota prot. n. 613833 del 1.12.2017, per il presidio denominato Casa di Cura privata Villa Luana, sita nel Comune di Poli (RM), Via Tivoli, n. 66, gestita dalla Soc. "Gestione Sanitaria Italiana s.r.l." (COD. FISC. e P. IVA n. 09440071000), disponendo:

1. la revoca in parte qua del DCA n. U00221 del 8 luglio 2014 di autorizzazione all'esercizio di n. 20 p.r. di Liv. Ass. Mantenimento B (RSA 2), eccedenti rispetto ai 120 p.r. massimi autorizzabili ai sensi del DPR 14 gennaio 1997 e del DCA 8/2011;
2. e per l'effetto la revoca del DCA n. U00221/2014 nella parte in cui rilascia l'accreditamento istituzionale ai medesimi posti residenza, anche in ragione del superamento del fabbisogno;
3. la variazione, ai sensi della L.R. n. 4/03 e s.m.i. e dell'art. 14 del R.R. n. 2/07 e s.m.i., del Medico Responsabile della struttura di assistenza a persone non autosufficienti anche anziane denominata "RSA 1", dalla Dott.ssa Cora Bertone al Dott. Michele Marazza, nato a Poli (RM) il 19.10.1952, in possesso dei requisiti di legge

CONSIDERATO che le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di concludere il procedimento avviato con nota prot. n. 613833 del 1.12.2017, per il presidio denominato Casa di Cura Privata "Villa Luana", sita nel Comune di Poli (RM), Via Tivoli, n. 66, gestita dalla Soc. "Gestione Sanitaria Italiana s.r.l." (COD. FISC. e P. IVA n. 09440071000), legalmente rappresentata dal sig. Fabio Ubaldi, nato a Roma il 25.3.1976, di disporre:

1. ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 4/03 e dell'art 16 del R.R. n. 2/07, la revoca in parte qua del DCA n. U00221 del 8.7.2014 relativamente all'autorizzazione all'esercizio di n. 20 p.r. di Liv. Ass. Mantenimento B (RSA 2), eccedenti rispetto ai 120 p.r. massimi autorizzabili ai sensi del DPR 14 gennaio 1997 e del DCA 8/2011, decorrente dalla data di avvenuto trasferimento degli ospiti, come indicato al seguente punto 4);
2. e per l'effetto la revoca del DCA n. U00221/2014 nella parte in cui rilascia l'accreditamento istituzionale ai medesimi posti residenza, anche in ragione del superamento del fabbisogno, decorrente dalla data di avvenuto trasferimento degli ospiti, come indicato al seguente punto 4);
3. la variazione, ai sensi della L.R. n. 4/03 e s.m.i. e dell'art. 14 del R.R. n. 2/07 e s.m.i., del Medico Responsabile della struttura di assistenza a persone non autosufficienti anche anziane denominata "RSA 1", dalla Dott.ssa Cora Bertone al Dott. Michele Marazza, nato a Poli (RM) il 19.10.1952, in possesso dei requisiti di legge;
4. demandare al Direttore Sanitario Aziendale della ASL Roma 5, all'uopo designato, la vigilanza sull'adozione di tutte le misure finalizzate al graduale trasferimento degli ospiti in esubero in strutture in possesso di titoli idonei di autorizzazione di accreditamento, garantendo che gli stessi non subiscano alcun disagio organizzativo e sanitario;
5. confermare, per il resto, il DCA n. U00221 del 8.7.2014.

La Direzione Sanitaria del presidio rimane affidata al Dott. Gianni Rocchi, nato a Vicovaro (RM) il 6.1.1951, laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all'albo dei Medici Chirurghi della provincia di Roma al n. 24865;

E' fatto divieto alla struttura di ricoverare nuovi pazienti in esubero al numero di posti letto in eccesso rispetto ai 120 p.r..

Per l'effetto la configurazione complessiva della struttura denominata Casa di Cura Privata "Villa Luana" di Poli (RM), gestita dalla Soc. "Gestione Sanitaria Italiana s.r.l." (COD. FISC. e P. IVA n. 09440071000), è la seguente:

in regime di autorizzazione all'esercizio:

STRUTTURA DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO PER ACUZIE, di complessivi **32 posti letto regime ordinario**, articolati come segue:

- ✓ Medicina generale n. 16 p.l.;
- ✓ Chirurgia Generale n. 16 p.l.

STRUTTURA DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO PER POST-ACUZIE:

- Presidio di recupero e rieducazione funzionale cod. 56 di complessivi **25 posti** così articolati:
 - ✓ Riabilitazione neuromotoria n. 25 p.l.;

SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA

- ✓ Laboratorio Analisi;
- ✓ Diagnostica per immagini – radiologia diagnostica cod. 69 (Radiologia, Tac, Angiografia e Risonanza Magnetica);
- ✓ Medicina fisica e riabilitazione (Attività ambulatoriale di fisioterapia);

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO CON LE SEGUENTI BRANCHE:

- Ortopedia e traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Angiologia, Otorinolaringoiatria, Diabetologia e Dietologia, Odontoiatria, Gastroenterologia, Cardiologia e Neurologia

CENTRO DIALISI AMBULATORIALE:

- ✓ n. 10 posti;

STRUTTURA PER L'ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ANCHE ANZIANE

- RSA 1 di complessivi **120 p.r.** - Liv. Ass. Mantenimento A (1° piano);

in regime di accreditamento istituzionale:

STRUTTURA DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO PER POST-ACUZIE:

- Presidio di recupero e rieducazione funzionale cod. 56:
 - ✓ Riabilitazione neuromotoria n. 20 p.l.;

SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA aperti anche a pazienti esterni

- ✓ Risonanza Magnetica (Mod. HITACHI AIRIS II con IdC di 0.3 T, fascia di accreditamento "B");
- ✓ Medicina fisica e riabilitazione (Attività ambulatoriale di fisioterapia);

CENTRO DIALISI AMBULATORIALE:

- ✓ n. 10 posti;

STRUTTURA PER L'ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ANCHE ANZIANE

- RSA 1 di complessivi **120 p.r.** - Liv. Ass. Mantenimento A (1° piano);

Il presente Decreto sarà notificato a mezzo PEC all'indirizzo: gesait@legalmail.it alla Società "Gestione Sanitaria Italiana s.r.l." (COD. FISC. e P. IVA n. 09440071000), con sede legale nel Comune di Poli (RM), Via Tivoli, n. 66, legalmente rappresentata dal sig. Fabio Ubaldi, nato a Roma il 25.3.1976; alla ASL Roma 5, territorialmente competente, a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.aslromag.it; al Comune di Poli (RM) ove ha sede l'attività, all'indirizzo: protocollo@pec.comunepoli.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità".

L'azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al capo III e IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento.

La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali".

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica.

Il Presidente
Nicola Zingaretti

